

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno trenta del mese di luglio anno 2008 alle ore 21.00 per iniziativa dei Sigg.ri:

Vincis Rossano, nato.....(omissis).....

Tamagno Valter nato a.....(omissis).....

Tuberga Alessandro nato a.....(omissis).....

Braggio Franco, nato a.....(omissis).....

Raffini Marco nato a.....(omissis).....

Girardi Giovanni nato a.....(omissis).....

Veronese Bruno, nato a.....(omissis).....

Si è regolarmente costituita una Associazione di Volontariato che per approvazione unanime assume la denominazione di:

ASSOCIAZIONE TUTELA GUARDIE VOLONTARIE d'ITALIA (A.T.G.V.I)
con sede pro tempore in via Rivara, n 13 a Rivoli. (TO)

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:

I sottoscritti hanno unanimemente convenuto di dare vita ad una associazione di volontariato basata sull'allegato statuto che è stato letto, discusso e approvato all'unanimità e quindi decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in Associazione, assumendo la denominazione ,

ASSOCIAZIONE TUTELA GUARDIE VOLONTARIE d'ITALIA.

L'Associazione così costituita delibera all'unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie

Tutti i Sigg.ri intervenuti si dichiarano aderenti e rivestono pertanto la qualifica di Fondatori dell'Associazione.

Affermati i principi basilari dell'Associazione che si ripromette valorizzare e tutelare i diritti di tutte le Guardie Volontarie indistintamente dall'Associazione di appartenenza, oltre a tutelare l'Ambiente e gli Animali come meglio indicato nello Statuto allegato

Per appello nominativo il presente verbale viene approvato all'unanimità, e per delega conferita dai convenuti si intende convalidato con la firma dei Sigg.ri delegati riportata in calce al presente verbale.

Moncalieri, li 30/07/2008

Firmato

A.T.G.V.I. – Via Rivara, 13 Rivoli,(TO)

Statuto sociale

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci fondatori del 30 luglio 2008)

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Moncalieri l'Associazione denominata

“Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia”,

con sede pro tempore in **Via Rivara, 13 , Rivoli, (TO)**

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

Ritenendo che l'ambiente naturale sia un patrimonio comune di tutti gli esseri viventi (presenti e futuri), la A.T.G.V.I., ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la difesa da ogni alterazione dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed il miglioramento dell'ambiente di vita dell'uomo in particolare con la valorizzazione dell'attività delle Guardie Volontarie e la tutela dei diritti delle stesse

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. diffondere e favorire la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali con tutti i mezzi legali;
- b. diffondere e favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle Guardie Volontarie che a qualsiasi titolo operano sul territorio;
- c. Rappresentare e tutelare i diritti delle Guardie Volontarie in qualsiasi sede si renda necessario
- d. Valorizzare l'attività delle Guardie e promuovere le iniziative delle stesse;
- e. Promuovere la collaborazione tra le varie Associazioni al fine di migliorare il servizio delle Guardie Volontarie;
- f. Farsi promotori di iniziative per la creazione di un coordinamento tra le Guardie Volontarie
- g. salvaguardare l'ambiente naturale dagli abusi e dalle deturpazioni, la flora e la fauna e gli animali in genere in ogni condizione d'essere , avvalendosi e dotandosi di tutti gli strumenti e/o i mezzi previsti dalle vigenti leggi e/o regolamenti
- h. favorire il collegamento regionale,nazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse mete che l'Associazione si propone;
- i. divulgare l'Educazione ambientale attraverso i suoi aderenti e non, particolarmente, nel mondo dei giovani e delle scuole.
- j. collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile.
- k. l'Associazione, potrà convenzionarsi con gli Enti Pubblici che vorranno richiedere la collaborazione del controllo del patrimonio zoofilo, faunistico, ambientale.
- l. potrà inoltre avvalersi d'eventuali mezzi o strumenti, propri o messi a disposizione dagli Enti convenzionati, per il perseguimento dei fini statuari
- m. potrà altresì gestire per conto di Enti o Società pubbliche o private beni o materiali destinati in beneficenza per l'alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale delle Sezioni, o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all'attività operativa dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. contributi degli aderenti;
- b. contributi privati
- c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al
- d. sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convezioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- h. l'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Il numero dei Soci aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie;

- a) Soci Onorari. Sono coloro che essendosi particolarmente benemeriti dell'Associazione o essendosi comunque distinti nelle attività volte a raggiungere fini da essa perseguiti, sono proclamati tali all'unanimità da Consiglio dei Direttivo.
- b) Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci Ordinari;
- c) Soci Ordinari.
- d) Soci Familiari;
- e) Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni, (In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale).

Fondamentale per entrare a far parte dell'Associazione è l'aver soddisfatto i seguenti punti;

- Assenza di condanne penali, delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici, fatto salvo quanto previsto dalle leggi e normative dello Stato in materia di riabilitazione.
- Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art. 5.c.3) nel campo, sociale e civile in genere;

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

1. per recesso
2. per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno sociale;
3. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
4. la radiazione è deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e/o di ogni altra forma di donazione versata e/o spesa sostenuta. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 – Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

I soci hanno diritto

1. a frequentare la sede sociale e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione stessa
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative.
4. Usufruire dei servizi presenti e futuri erogabili direttamente o indirettamente dall'Associazione.

All'interno dell'Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda di partito o sindacale.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Alle Assemblee i Soci possono intervenire personalmente o mediante delega scritta ed altro Socio solo se sono in regola col pagamento della quota associativa dell'anno in corso; nessun Socio potrà intervenire con più di tre deleghe. Le deleghe dovranno essere presentate alla Segreteria per la verifica all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera sul regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- e) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre di ciascun anno sociale, per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità o la necessità.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e comunicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per le Assemblee stesse. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo nella stessa sede fissata per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario

dell'Associazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso a da chi ha presieduto l' adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. Essi sono eletti dall'Assemblea a scrutinio palese e durano in carica due anni, con possibilità di essere rieletti, Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa. uno dei suoi componenti decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo. l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con alzata di mano il Presidente, due Vice-Presidenti e un Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere, il quale può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha solo funzione consultiva.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a)* curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b)* predisporre il bilancio;
- c)* eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario;
- d)* nominare il Tesoriere;
- e)* deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f)* provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo approva un regolamento finalizzato al miglior funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato alla nomina di Consiglieri aggiunti, con funzioni consultive e di collaborazione, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può ratificare la formazione di Commissioni di lavoro orientate ad affrontare ed approfondire specifici temi legati agli scopi dell'Associazione; può inoltre ratificare la formazione di gruppi orientati ad organizzare attività ed affrontare problemi in sede locale. Le commissioni e i gruppi locali nominano un coordinatore che sarà responsabile verso gli organi direttivi dell'Associazione; nel caso in cui egli non sia un Consigliere, potrà ugualmente partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzione consultiva e costituito da esperti nei vari settori di interesse dell'Associazione; i membri di tale Comitato possono anche non essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina i delegati e i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti od organizzazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza. da un Vice- Presidente o da chi da esso delegato all'uopo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece uno dei Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente o un Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonchè l'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al più anziano tra i Vice-Presidenti, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2

Articolo 12 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;

Articolo 13 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 14 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.